

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 19 del 4 aprile 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: A.S.D. GBP

Sport: calcio a 7 maschile – Allievi

Gara: Fortes Allievi Verdi – GBP del 9.3.24

La società GBP impugna i provvedimenti di cui al C.U. n° 25 del 27.3.24 con i quali il Giudice di prima istanza di calcio a 7, in riferimento alla gara tra le società Fortes Allievi Verdi e GBP disputata in data 9.3.24, ha inibito *“sino al 10/04/2024 (1 mese) il tesserato della società GBP sig. COTTINI LORENZO a svolgere qualsiasi attività sportiva nell’ambito del CSI”* in quanto *“espulso al 3° minuto del secondo tempo per aver spintonato reiteratamente un tesserato della squadra avversaria mantenendo un comportamento altresì protestatario nei confronti del DDG”*, ha irrogato *“un’ammenda di 60 euro alla società GBP per coinvolgimento in aspetti di rissa di alcuni propri sostenitori e atleti non riconosciuti dal DDG”* e ha inibito *“sino al 01/04/2025 (9 mesi) il tesserato della società FORTES sig. COSIMO ANDREA a svolgere qualsiasi attività sportiva nell’ambito del CSI (sanzione prolungata causa sospensione attività e aggravata in virtù del fatto che il gesto di violenza sia stato compiuto nei confronti di un atleta minorenni da un tesserato maggiorenne con mansioni dirigenziali)”*.

A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente afferma in primo luogo che il proprio tesserato Lorenzo Cottini non avrebbe spinto, e ancor meno reiteratamente, il tesserato della squadra avversaria, con il quale vi sarebbe stato un diverbio che tuttavia non sfociava in atti di violenza o di natura analoga.

Quanto all’ammenda comminata alla società GBP, anche in questo caso viene sottolineato che i propri atleti, dirigenti e sostenitori non avrebbero posto in essere alcun atto di violenza o di altro genere, trovandosi loro malgrado vittime di comportamenti scriteriati da parte degli avversari.

La ricorrente chiede poi che l’inibizione di 9 mesi inflitta al tesserato della società Fortes, Andrea Cosimo, venga aggravata non ritenendola congrua rispetto alle azioni di cui lo stesso si sarebbe reso suo malgrado protagonista.

La presente Commissione, esaminati gli atti ufficiali, tra i quali l’integrazione di referto e i successivi chiarimenti del DDG, letti i verbali di convocazione che il Giudice di prima istanza ha ritenuto opportunamente di dover disporre, ritiene in primo luogo inammissibile per difetto di legittimazione la richiesta di revisione del provvedimento di inibizione pronunciato nei confronti del tesserato Andrea Cosimo.

Quanto agli ulteriori provvedimenti assunti, il ricorso della società GBP merita di essere accolto nei termini che seguono.

Rispetto alla posizione di Lorenzo Cottini, trova anzitutto conferma la circostanza che il tesserato abbia richiamato l'attenzione del DDG per quelle che lo stesso ha ritenuto essere frasi offensive rivolte a un proprio giocatore così come la circostanza che il tesserato della squadra avversaria, sentite queste rimostranze, abbia abbandonato la propria area tecnica per dirigersi con atteggiamento minaccioso e provocatorio verso l'assistente della società GBP, che a sua volta gli sarebbe andato incontro spingendolo al petto.

Ora, ad un'attenta disamina di quanto accaduto e degli elementi emersi in sede di istruttoria, la presente Commissione ritiene che la condotta del tesserato Cottini possa e debba essere certamente ridimensionata, laddove quest'ultimo si è trovato nella situazione di contrastare un comportamento che lo stesso DDG, in sede di approfondimenti, non ha esitato a definire minaccioso e provocatorio.

Va peraltro detto che il comportamento del Cottini non pare assumere alcun intento violento o di altra natura, essendo evidentemente diretto ad allontanare il dirigente della squadra avversaria, che gli si era rivolto contro dopo che il Cottini aveva richiamato l'attenzione del DDG per gli insulti che aveva sentito, in un contesto in cui il pubblico di casa, come emerso, non ha certo mantenuto un comportamento esemplare.

Quanto all'ammenda inflitta alla società, anche in questo caso l'esame dei fatti così come approfonditi in sede di istruttoria porta a escludere il diretto coinvolgimento in aspetti di rissa da parte dei sostenitori della squadra GBP.

Dalle osservazioni rese dal DDG risulta infatti che a scatenare la rissa nel dopo partita, in due diversi momenti, che ha poi inevitabilmente coinvolto i presenti, siano stati i tesserati della squadra Fortes e il pubblico di casa, numericamente maggiore, tanto da costringere i pochi sostenitori della squadra ospite a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Dagli atti ufficiali risulta poi come il pubblico di casa, per l'intera durata della partita e come già evidenziato, si sia prodigato in continue offese ai giocatori della squadra avversaria, riversandosi poi in campo a fine gara, e ciò a ulteriore dimostrazione del clima di tensione, e forse anche di intimidazione, che ha caratterizzato la partita e i momenti ad essa successivi, non potendosi ignorare le gravi responsabilità della squadra ospitante, in tutte le sue componenti.

In ultima analisi, si ritiene pertanto di condividere le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società GBP

1. revoca l'inibizione comminate al tesserato Lorenzo Cottini
2. revoca l'ammenda di Euro 60,00 comminata alla società
3. dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dalla ricorrente
4. dispone la restituzione della tassa relativa al ricorso

Milano, il 4 aprile 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 5 aprile 2024